Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**

Foglio informativo

Compensazione degli svantaggi legati all'handicap[1] nello svolgimento degli esami di professione e degli esami professionali superiori

1. Situazione iniziale

La legge sui disabili[2] sancisce all'articolo 2 capoverso 5 lettera b che vi è svantaggio per le persone portatrici di handicap se gli esami della formazione e del perfezionamento non sono adeguati alle loro esigenze specifiche[3]. Questa disposizione si basa sul divieto di discriminare a causa di menomazioni fisiche, mentali o psichiche[4] e sul principio dell'uguaglianza sancito nella Costituzione federale[5]. Ne consegue che per le persone portatrici di handicap sono da adottare misure per la compensazione degli svantaggi nello svolgimento degli esami di formazione e perfezionamento. Per lo svolgimento degli esami finali della formazione professionale di base, l'ordinanza sulla formazione professionale[6] garantisce determinate agevolazioni per i candidati portatori di handicap[7]. L'OFPr non prevede invece norme analoghe per gli esami di professione e gli esami professionali superiori. Ciononostante, viene comunque prevista per analogia una compensazione dello svantaggio anche per la formazione professionale superiore. Inoltre, l'articolo 16 capoverso 2 lettera c LAI[8] dispone che agli assicurati che in seguito a invalidità devono sostenere notevoli spese supplementari per il perfezionamento professionale (e quindi anche per gli esami di professione e gli esami professionali superiori), hanno diritto alla rifusione delle stesse[9].

2. Richiesta per la compensazione degli svantaggi legati all'handicap nell'ambito degli esami di professione e degli esami professionali superiori

I portatori di handicap, la cui condizione può essere certificata, possono inoltrare una domanda per la compensazione degli svantaggi nell'ambito dello svolgimento degli esami di professione e degli esami professionali superiori. La domanda va presentata alla commissione d'esame responsabile o alla Commissione per la garanzia della qualità (commissione d'esame), *al più tardi al momento dell'iscrizione all'esame*[10].

---

[1] Cfr. anche il Lessico della formazione professionale della DBK http://www.lex.dbk.ch/detail.php?id=484&lang=i

[2] Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili, LDis RS 151.3), http://www.admin.ch/ch/i/rs/c151_3.html

[3] Art. 2 cpv. 5 LDis.

[4] Costituzione federale, art. 8 cpv. 2 Cost (Cost., RS 101)

[5] Art. 8 cpv. 4

[6] Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr, RS 412.101).

[7] Art. 35 cpv. 3 OFPr.

[8] Legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20)

[9] Circolare sui provvedimenti d'integrazione di ordine professionale (CPIP) del 1° gennaio 2011 http://www.bsv.admin.ch/vollzug/storage/documents/200/200_2_it.pdf.

[10] Si consiglia tuttavia di chiarire con la commissione d'esame, ancor prima della formazione, quali misure possano essere adottate e di farsi rilasciare una garanzia in tal senso.

La domanda deve contenere richieste chiare quali ad esempio maggiore tempo per lo svolgimento del compito, pause più lunghe, ecc. e ad essa va allegato il certificato medico o il certificato rilasciato da un'autorità[11, 12]. Il certificato deve contenere una descrizione dell'handicap e degli svantaggi che esso comporta (problemi a livello motorio, di percezione, ecc.) e, nella misura del possibile, indicare quali misure sono da prendere per compensare tali svantaggi. Alla domanda possono anche essere allegati i pareri di precedenti istituti di formazione o datori di lavoro sulle misure da adottare[13].

Se non viene presentata domanda concernente la compensazione degli svantaggi, la commissione d'esame può decidere se prendere o meno in considerazione una domanda presentata retroattivamente. Se viene inviato solamente un certificato medico senza ulteriori informazioni, la commissione d'esame ha il dovere di segnalare al candidato che la domanda è incompleta e che il certificato medico non potrà essere preso in considerazione.

3. Possibili modalità d'esame

Disposizioni organizzative particolari	*Disposizioni particolari per l'esame*	*Ausili consentiti*
Svolgimento di un esame individuale e non collettivo; svolgimento dell'esame nella postazione di lavoro solita; svolgimento al computer anziché a mano, uso della funzione di correzione ortografica[14] (ad es. in caso di dislessia).	Concessione di maggiore tempo per lo svolgimento; svolgimento dell'esame suddiviso in due esami parziali nello stesso anno (ad es. in caso di estremo affaticamento); maggiore e/o diversa suddivisione dei moduli d'esame; altra modalità d'esame[15] (al fine di non violare le disposizioni sulla parità di trattamento, da prendere in considerazione solo se veramente necessario).	Uso di caratteri più grandi per i documenti d'esame; ammissione di determinati apparecchi speciali; assistenza (persona che legga il testo, giri le pagine, aiuti il candidato per andare in bagno, ecc.).

Le persone affette da dislessia[16] (difficoltà legate alla lettura e alla scrittura), dietro richiesta deve essere accordato più tempo per lo svolgimento dell'esame. Se tuttavia l'esame verte su competenze linguistiche, non è possibile prendere in considerazione la dislessia poiché lo scopo dell'esame è proprio quello di determinare la capacità di espressione e la padronanza grammaticale della persona. Per altre parti d'esame, ove è rilevante solamente il contenuto, deve essere considerato solo quest'ultimo.

---

[11] WERNER SCHNYDER, *Rechtsfragen der beruflichen Weiterbildung in der Schweiz: Praktischer Leitfaden für Prüfungsveranstaltungen*, Zurigo 1999, cifr. marg. 181.

[12] Cfr. anche il documento della Camera di commercio di Amburgo *Berücksichtigung besonderer Belange behinderter Menschen bei Zwischen-, Abschluss- oder Fortbildungsprüfungen*, 2005, p. 2 segg., www.hk24.de/linkableblob/353000/data, sito consultato il 10 novembre 2010.

[13] http://www.prueferportal.org/html/144.php, sito consultato il 10 novembre 2010.

[14] cfr. anche Promemoria 204 della CSFP su dislessia e discalculia, Berna 2009, http://www.formazioneprof.ch/download/memo204.pdf, sito consultato il 10 novembre 2010; SCHNYDER, cifr. marg. 185.

[15] Sentenza del Tribunale amministrativo federale del 15 luglio 2008 [B-7914/2007] Considerandi 5.2.2.

[16] Cfr. Monika Lichtsteiner (editore), Dyslexie, Dyskalkulie – *Chancengleichheit in Berufsbildung, Mittelschule und Hochschule*, Berna 2011.

La misura più adeguata per compensare lo svantaggio deve essere stabilita di volta in volta in modo personalizzato. Nel foglio delle note non deve essere fatto alcun riferimento alla compensazione dello svantaggio[17, 18].

4. Sorveglianza agli esami

In ottemperanza al principio della parità di trattamento l'esame individuale per le persone portatrici di handicap deve essere svolto sotto sorveglianza (con possibilità di fare domande, andare in bagno, ecc.)[19] analogamente all'esame collettivo.

5. Limiti della compensazione degli svantaggi

La commissione d'esame non è tenuta a compensare tutti gli svantaggi legati all'handicap. Molte formazioni e molte professioni richiedono abilità e capacità particolari che non tutti possiedono. La semplice constatazione che certe persone, senza propria colpa, non possiedono alcune capacità non può portare ad abbassare il livello dell'esame[20].

È necessario un compromesso che tenga in considerazione due elementi: da un lato bisogna vedere quali compensazioni sono necessarie per far sì che, ai fini dell'esame, il candidato portatore di handicap si trovi nella stessa condizione in cui si troverebbe se non fosse afflitto da handicap; dall'altro lato, è importante fare attenzione al fatto che la compensazione dell'handicap non porti a non esaminare determinate capacità fondamentali per lo svolgimento della professione. Di conseguenza, la compensazione dell'handicap deve prevedere solo misure tecniche od organizzative[21].

6. Decisione della commissione d'esame

La commissione d'esame decide se ammettere o meno il candidato allo svolgimento di un esame con le modalità da lui richieste. Può essere utile un colloquio preliminare con il candidato al fine di discutere lo svolgimento dell'esame stesso[22]. La decisione di ammissione a un esame con le modalità richieste dal candidato deve giungere *sotto forma di decisione scritta* al più tardi insieme alla decisione di ammissione[23]. In caso di risposta negativa, la decisione deve contenere una motivazione e l'indicazione dei rimedi giuridici[24].

---

17 SCHNYDER, cifr. marg. 179.

18 Saskia KEUNE/Claudia FROHENBERG, *Nachteilsausgleich für behinderte Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer*, Handbuch, Bonn, 2004 (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 15.7.2008, p. 19).

19 cfr. decisione sul ricorso della Commissione di ricorso del DFE del 12 febbraio 1997 [96/4K-002] Considerandi 5.2.2.

20 BGE 122 I 130 Considerandi 3c.aa. e sentenza del Tribunale federale del 18 ottobre 2002 [2P.140/2002] Considerandi 7.5. La sentenza verte sull'esame di ammissione al liceo. Il Tribunale federale espone che anche i candidati portatori di handicap devono essere in grado, in condizione di stress, di effettuare e formulare ragionamenti, principalmente nelle materie scolastiche.

21 SCHNYDER, cifr. marg. 179 segg.

22 http://www.prueferportal.org/html/144.php.

23 Art. 5 cpv.1a e c, art. 34 PA; cfr. anche decisione sul ricorso della REKO/DFE del 12 febbraio 1997 [96/4K-002] Considerandi 5.1.

24 Art. 35 PA.

7. Gratuità delle procedure di ricorso

Le procedure di ricorso contro le decisioni relative alla compensazione degli svantaggi e se le richieste sono presentate ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 LDis – le procedure di ricorso contro il mancato rilascio di un certificato o di un diploma sono gratuite[25].

SEFRI, 01.05.2023

[25] art. 10 cpv. 1 LDis; v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 4 maggio 2022 [B-4164/2021), E. 3.2 segg., 4.4.